



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023

ai sensi dell'art. 1, della L. n. 190/2012
e del Piano Nazionale Anticorruzione

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 nella seduta del 09 febbraio 2021



SOMMARIO

PREMESSA E CONTESTO

1. IL CONTESTO NORMATIVO E LA PRASSI DI RIFERIMENTO

- 1.1. Il contesto normativo di riferimento in generale
- 1.2. Il contesto normativo di riferimento gli enti di diritto privato a rilevanza pubblica
- 1.3. Le misure anticorruzione e trasparenza per gli enti “in controllo pubblico”
- 1.4. Raffronto tra Legge Anticorruzione e D.Lgs. 231/2001
- 1.5. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”
 - 1.5.1. La definizione di “corruzione”
 - 1.5.2. La definizione di “trasparenza”

2. ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO

- 2.1. Struttura del Piano
- 2.2. Obiettivi strategici (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012)

3. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTPCT

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

- 5.1. Organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione)
- 5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
- 5.3. Referenti
- 5.4. Dirigenti
- 5.5. Personale aziendale
- 5.6. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

SEZIONE I / Prevenzione della Corruzione

6. GESTIONE DEL RISCHIO

- 6.1. Introduzione
- 6.2. I principi della gestione del rischio
- 6.3. I principi per la redazione dei Piani di cui al P.N.A. 2019 – 2021
- 6.4. Analisi del contesto
 - 6.4.1. Analisi del contesto esterno
 - 6.4.2. Analisi del contesto interno
 - 6.4.3. La Fondazione Ordine Mauriziano: *mission* e natura giuridica
 - 6.4.4. Organigramma e Strutture della Fondazione
 - 6.4.5. Aree di rischio e mappatura dei processi
- 6.5. Valutazione del rischio
- 6.6. Trattamento del rischio
 - 6.6.1. Misure generali
 - 6.6.2. Misure specifiche

SEZIONE II / Trasparenza



7. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

- 7.1. Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa
- 7.2. La Sezione del sito istituzionale “Fondazione Trasparente”
- 7.3. Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza
- 7.4. Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa
- 7.5. Accesso civico
- 7.6. Formazione, informazione e Giornata della Trasparenza

DISPOSIZIONI FINALI

8. SISTEMA DISCIPLINARE

9. MONITORAGGIO DEL PTPCT

- 9.1. Monitoraggio e aggiornamento del Piano
- 9.2. Metodologia sottostante al monitoraggio
 - 8.1.2. Flussi informativi ulteriori
 - 8.1.3. Comunicazione ai portatori di interesse

10. Aggiornamento ed approvazione del PTPCT

- 10.1. Aggiornamento del PTPCT
- 10.2. Approvazione del Piano



PREMESSA E CONTESTO

1. IL CONTESTO NORMATIVO E LA PRASSI DI RIFERIMENTO

1.1. Il contesto normativo di riferimento in generale

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, cd. “**Legge Anticorruzione**”, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano una specifica normativa volta a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Il perimetro segnato dalla l. n. 190/2012 è stato attuato, sul versante normativo, con quattro principali decreti, emanati nel corso del 2013, e precisamente:

- Il **Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012** (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”);
- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), cd. “Decreto Trasparenza”, entrato in vigore il 20 aprile 2013, e recentemente modificato ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, il quale pone in capo agli Enti destinatari, specifici obblighi **(i)** di pubblicazione sui propri siti informatici inerenti alle rispettive organizzazioni e attività e, specularmente, **(ii)** di adottare misure idonee a garantire l’accesso civico - semplice e generalizzato - ai dati, ai documenti e alle informazioni, a seconda dei casi, che siano o meno oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** (“*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”), entrato in vigore il 4 maggio 2013, disciplinante le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti *inter alia* delle PP.AA. e delle entità privatistiche



partecipate;

- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (“*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*”).

I provvedimenti di cui sopra sono stati ulteriormente precisati grazie ad una importante attività di regolazione rimessa dal legislatore principalmente in capo all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.).

Segnatamente, mediante la **Deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013**, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della l. n. 190/12, è stato adottato il primo **Piano Nazionale Anticorruzione** (P.N.A. 2013) per il triennio 2013 - 2016, il quale precisa le indicazioni minime di riferimento per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell’ambito di ciascun Ente destinatario del quadro disciplinare in esame, con particolare riferimento ai contenuti dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la **Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015**, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

Successivamente all’Aggiornamento 2015 è intervenuto il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** (“*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”). Con tale importante Riforma, il legislatore ha, in più punti, modificato l’originario quadro normativo, apportando significative modifiche sia alla l. n. 190/2012 che al D.Lgs. n. 33/2013. In particolare, il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto l’integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un **unico strumento di programmazione**, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Decreto di riforma è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall’altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell’Ente sottoposto alla disciplina in questione. Altra significativa novità



introdotta dal Correttivo è rappresentata dall'introduzione del sopra citato “**accesso civico generalizzato**” (per il quale si rinvia alla Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT), secondo il modello del cd. FOIA (*Freedom of Information Acts*), aggiuntosi all'accesso civico relativo ai dati immediatamente oggetto di pubblicazione (cd. “accesso civico semplice”), già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013.

La riforma del D.Lgs. n. 97/2016 è stata recepita e chiarita nei termini applicativi con il successivo aggiornamento del P.N.A., intervenuto con **Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016** (P.N.A. 2016), adottato anche alla luce dell'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. Il P.N.A. 2016 non sostituisce il P.N.A. 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione A.N.AC. n. 12/15), bensì - in una logica di continuità - impartisce specifiche indicazioni relativamente a particolari settori dell'amministrazione pubblica italiana. Nello specifico, il P.N.A. 2016, ripercorrendo il tracciato di riforma del D.Lgs. n. 97/2016, chiarisce, anche in una ottica di ausilio per i diretti destinatari, gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, peraltro differenziando le diverse misure in relazione alle tipologie di Enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, società ed enti in controllo pubblico ovvero partecipate, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Contratti pubblici, Personale, Sanità, etc.).

Sotto il versante della trasparenza, gli obblighi normativi sono stati ulteriormente disciplinati dalle **Delibere A.N.AC. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, rispettivamente le “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*” e le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”.

Ancora, con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, l'A.N.AC. ha provveduto all'aggiornamento annuale del P.N.A. (P.N.A. 2017), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PTPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti.

Nello stesso senso si pone l'aggiornamento del P.N.A., ossia l'Aggiornamento 2018, approvato con **Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018**.

Da ultimo, l'Autorità, con il P.N.A. 2019 – 2021, approvato con **Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019** ha colto l'occasione per una ricognizione della (significativa prassi) e della regolamentazione sinora diramata, e per fornire alcune importanti precisazioni in tema di gestione del rischio e, segnatamente, di metodologie di analisi del rischio, secondo approcci prevalentemente



qualitativi.

Non risulta essere stato adottato il P.N.A. 2020, motivo per cui il presente documento si ispira alle attuali indicazioni rese nel citato P.N.A. 2019 – 2021.

1.2. Il contesto normativo di riferimento gli enti di diritto privato a rilevanza pubblica

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi Decreti attuativi anche verso i “**soggetti di diritto privato**” sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo “Piano Nazionale Anticorruzione” (ossia l'anzidetta Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli **Enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica**, tra i quali gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Nella Delibera Civit n. 72/13, per “**enti di diritto privato in controllo pubblico**” si fa riferimento alle società e agli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle PP.AA., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di **comunicato congiunto del 24 dicembre 2014** e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno favorito “*un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni*”.

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'A.N.AC. ha adottato una **specifico disciplina** finalizzata ad orientare *inter alia* gli Enti pubblici economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, **ivi comprese le fondazioni**, e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di



prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario “[...] *che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi*”.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di Enti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, e successivamente dalla Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016), cui peraltro rinvia anche l’“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” (P.N.A. 2017 di cui alla Delibera n. 1208/2017), quanto alle indicazioni diramate in merito all’ambito soggettivo di applicazione a seguito della riforma operata dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il Decreto in parola - nel rivedere l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e relativamente alle **entità privatistiche variamente attratte all’orbita pubblicistica** - ha stabilito un regime di misure (lato anticorruzione e lato trasparenza) più o meno penetrante in relazione al concetto di “*controllo pubblico*” ovvero alla ricorrenza di determinati indici cumulativi.

Segnatamente, sotto il versante della **prevenzione della corruzione**, l’art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012, nell’individuare i soggetti destinatari delle previsioni del P.N.A. (quale “*atto di indirizzo*”) - in *primis* l’obbligo di adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ovvero delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (per le ulteriori misure, cfr. a seguire) - fa richiamo, oltre alle PP.AA. propriamente intese, ai (soli) soggetti indicati all’**art. 2-bis, co. 2**, del D.Lgs. n. 33/2013, e dunque:

“a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

(lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)

*c) alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque*



denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni".

Diversamente, sotto il versante della trasparenza, lo stesso **art. 2-bis, del D.Lgs. n. 33/2013**, prevede un regime differenziato degli obblighi di pubblicazione, così definito:

"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

(lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)

*c) alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai



documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

L'8 novembre l'A.N.A.C., con **Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017**, ha emanato le "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che vanno a sostituire la precedente Determinazione 8/2015.

Tali Linee guida, al pari delle precedenti Linee Guida del 2015, hanno - confermando il rinnovato ambito di applicazione soggettiva – hanno inciso sulla disciplina prevista dal P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l'integrazione e la sostituzione dei contenuti del P.N.A. 2013, laddove non compatibili.

1.3. Le misure anticorruzione e trasparenza per gli enti "in controllo pubblico"

Le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano dunque generalizzata applicazione a tutte le entità di diritto privato sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

L'attrazione, veicolata da forti raccomandazioni, di tali enti **anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, implica che il Piano anticorruzione debba essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio, ove adottati, alla luce del predetto D.Lgs. n. 231/01 (a seguire, anche "Modello 231" o "MOG 231"), secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A., nei relativi aggiornamenti e nella citata Determinazione A.N.A.C. n. 1134/2017.

Con specifico riferimento alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione adottate dalle società in controllo pubblico, le ultime Linee Guida prevedono che, "in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le Fondazioni integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di



illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”.

Gli adempimenti previsti dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico possono essere così sintetizzati:

- a) nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- b) individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- c) sistema di controlli;
- d) Codice etico;
- e) trasparenza;
- f) inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g) incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- h) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- i) formazione;
- j) tutela del dipendente che segnala illeciti;
- k) rotazione o misure alternative;
- l) monitoraggio.

In dettaglio, i Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, costituenti - ove adottato - apposita sezione del MOG 231 o, comunque, documento - sebbene a sé stante - collegato al MOG 231, devono presentare i contenuti minimi, indicati nel P.N.A. nonché e, in via specifica, nella Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione, di livello generale e specifico, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure e controlli in essere per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi, anche ai fini del monitoraggio annuale del RPCT sul Piano e sulle misure di prevenzione ivi previste (*sistema dei controlli e monitoraggio*);



- d)** individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e)** previsione dell'adozione di un Codice etico / Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività svolte;
- f)** regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- g)** ove presente il MOG 231, previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (*i.e.* Organismo di Vigilanza) e raccordo tra questi e il RPCT;
- h)** regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- i)** introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- j)** tutela del dipendente che segnali episodi di illecito (cd. *whistleblower*) a norma dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dalla l. n. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- k)** introduzione di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 con riferimento agli incarichi di amministratore e agli incarichi dirigenziali;
- l)** strutturazione di una Sezione del sito istituzionale dell'ente ("Amministrazione Trasparente" o, per le fondazioni, "Fondazione Trasparente") per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, anche ai fini del cd. accesso civico, semplice e generalizzato (art. 5 e ss.);
- m)** adozione di misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001);
- n)** adozione di misure in termini di rotazione del personale ovvero misure alternative (quali la cd. "segregazione delle funzioni" o la "condivisione" dei processi) atte ad evitare il cristallizzarsi di relazioni tra i dipendenti dell'Ente e la rispettiva utenza esterna.

I Piani, una volta adottati, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.



1.4. Raffronto tra Legge Anticorruzione e D.Lgs. 231/2001

La Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/2001 - secondo le indicazioni di cui al P.N.A. e alla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla L. n. 190/12, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei MOG 231 adottati nell'esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione¹.

¹ Al Paragrafo 3.1.1, già il P.N.A. 2013 stabilisce infatti che “Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di Prevenzione della Corruzione, debbono essere trasmesse alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicate sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico”.

In tal senso dispone anche il documento congiunto MEF/A.N.AC. del 24 dicembre 2014, il quale – nel precisare che le disposizioni di cui alla l. n. 190/12 devono trovare applicazione anche alle entità privatistiche controllate dalla P.A. centrale - espressamente ribadisce che “L'interesse alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità va perseguito all'interno di tutte le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (o da altra Pubblica Amministrazione). Al riguardo occorre prendere le mosse dall'art. 1, comma 60, legge 6 novembre 2012, n. 190, che individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. Il Tavolo promuove un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, le misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012 devono trovare applicazione per le società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o da altre pubbliche amministrazioni, anche nei casi in cui le stesse abbiano già adottato il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001: invero, l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide. Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente (nel caso di specie, della società controllata). Ne consegue che le società controllate, che abbiano già approvato un modello di prevenzione dei reati della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, devono integrarlo con l'adozione delle «misure idonee a prevenire anche



Quanto alla impostazione, i due modelli organizzativi (231 e 190) presentano le seguenti differenze, da tenersi in debita considerazione nell'ambito delle attività di integrazione operativa:

- 1) Finalità:** la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti.

Tuttavia, la regolamentazione *ex* D.Lgs. n. 231/01 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di corruzione attiva, mentre il sistema anticorruzione di cui alla l. n. 190/12 intende prevenire la commissione di illeciti in danno dell'Ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della corruzione passiva commessa - nell'ampia nozione stabilita dalla prassi A.N.AC. - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

- 2) Reati Presupposto:** la l. n. 190/12 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli che rilevano nel regime disciplinare del D.Lgs. 231/01 e, a differenza del Modello 231, integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti *ab externo* (sul punto, cfr. quanto descritto a seguire sulla definizione di "corruzione").

Nel presente PTPCT rilevano dunque, sotto il profilo penale, oltre a quelle espressamente considerate dal D.Lgs. n. 231/2001, ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, quali ad esempio il peculato (art. 314 c.p.), l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 327 c.p.), l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), nell'ambito della generale rilevanza dei reati nei quali vi è un vantaggio per in singolo agente, ed un detrimento per l'Ente di appartenenza;

- 3) Processo di adozione:** la Legge Anticorruzione prevede che il soggetto all'interno dell'Ente deputato all'adozione del PTPCT delle PP.AA. sia l'organo di indirizzo politico dell'Ente (Consiglio di Amministrazione) il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della medesima legge, "*definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*";



- 4) **Responsabile della Vigilanza:** la Legge Anticorruzione, come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, prescrive la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (O.d.V), che può essere sia monocratico che collegiale.

1.5. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”

1.5.1. La definizione di “corruzione”

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nell’approccio alla disciplina in materia di anticorruzione è la definizione stessa di “*corruzione*” intesa dal legislatore della l. n. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa.

A tal proposito, coerentemente con quanto già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013, nel P.N.A. 2013 si afferma che:

- *“il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia.*
- *Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

La definizione “allargata” di corruzione, confermata anche in occasione del P.N.A. 2015, ricomprende, pertanto, quanto segue:

- a) l’intero novero dei **delitti contro la pubblica amministrazione** disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e precisamente:
- Peculato (art. 314 c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)



- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 – ter c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)
 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
 - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334, c.p.)
 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335, c.p.)
- b)** la cd. “*maladministration*”, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



A tal ultimo proposito, nella Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento alla *maladministration*, “*occorre, [...] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”. Merita osservare che la definizione in questione è ancora confermata dal P.N.A. 2019 - 2021.

Quanto precede si pone in coerenza con il concetto di corruzione espresso nella norma **UNI ISO 37001:2016** “*Anti-bribery management system - Requirements with guidance for use*” (in particolare, nella sua versione nazionale in lingua italiana) che descrive la corruzione come quella serie di comportamenti tesi a “*...offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona*” .

1.5.2. La definizione di “trasparenza”

Nell’ottica di chiarire l’importanza e la natura della normativa di riferimento merita ancora richiamare il concetto di “**trasparenza amministrativa**”, come declinato dal D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “*intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Tale concetto di trasparenza, come si avrà modo di meglio descrivere nella Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT, è assicurata non solo attraverso la pubblicazione - sul sito istituzionale della Fondazione - di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ma anche attraverso:

- 1) la pubblicazione di dati, documenti e informazioni *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);
- 2) l’accesso civico cd. “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- 3) l’accesso civico cd. “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013);



- 4) ulteriori azioni *ad hoc* assunte dalla Fondazione a tal fine quale, ad esempio, la rappresentazione a cittadini e *stakeholder* dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente in occasione di apposite "Giornate della Trasparenza".

Tanto premesso, la Fondazione Ordine Mauriziano (nel seguito, per brevità, anche la "Fondazione" o "FOM"), ha ritenuto - conclusa la gestione commissariale speciale di cui si dirà nel prosieguo, unitamente alle complesse considerazioni in merito alla rispettiva natura giuridica (cfr. analisi del contesto interno) - di recepire il quadro regolatorio sopra sintetizzato, adeguando il proprio sistema di controllo interno alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza propri del regime previsto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Nondimeno, in funzione dell'attività e dell'attuale organizzazione dell'Ente, la Fondazione tiene conto, nei limiti di concreta applicazione, anche del sistema preventivo dei rischi corruttivi delineato dall'A.N.AC. in relazione alle "fondazioni in controllo pubblico" (cfr. la citata Det. A.N.AC. n. 1134/2017).

In tal senso, assunta la potenziale soggezione dell'Ente al D. Lgs. n. 231/2001, la Fondazione ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema di prevenzione dei rischi "integrato", operante anche in relazione ai rischi considerati da tale ultimo Decreto (in tal senso, cfr. il MOG 231 della Fondazione).

2. ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO

2.1 Struttura del Piano

In attuazione di quanto sopra, il presente **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT)** - costituente "Sezione Speciale" del vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 della Fondazione - illustra le strategie e le metodologie che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ente (nel seguito "RPCT") ha elaborato - in attuazione degli **obiettivi strategici** indicati dall'organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione), con la collaborazione degli interlocutori interessati - relativamente al processo di gestione del rischio nonché le azioni da assumere ai fini della implementazione della trasparenza amministrativa, a valere per il corrente anno considerato.

Il presente Piano, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016, è articolato in due



principali Sezioni, e segnatamente:

- **SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
- **SEZIONE II – TRASPARENZA**

Per quanto riguarda il collegamento tra il presente Piano e il sistema della performance della Fondazione si rinvia agli atti specifici all'uopo definiti.

2.2. Obiettivi strategici (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012)

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

In esito all'attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, e tenuto conto dell'attività svolta nel 2020. il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha individuato – su proposta del medesimo RPCT, e con riferimento all'anno 2020 - i seguenti obiettivi strategici:

| OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | OBIETTIVI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA |
|---|---|
| Finalizzazione del percorso di implementazione del sistema di controllo integrato 190 / 231 231, nell'ottica di massimizzare le strategie di mitigazione dei rischi corruttivi nonché dei rischi 231 | Implementazione della Sezione “Fondazione Trasparente” del sito istituzionale, con identificazione di “Dati ulteriori” ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, D.Lgs. n. 33/2013 (obiettivo strategico <i>ex lege</i>) |
| Prosecuzione dei percorsi di formazione - di livello generale e specifico - in materia di prevenzione della corruzione, anche in raccordo alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, verticalizzando, per l'anno 2021, sui temi del risk management. | Prosecuzione dei percorsi di formazione - di livello generale e specifico - in materia di trasparenza amministrativa, obblighi di pubblicazione e accesso civico (semplice e generalizzato), anche in raccordo alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 |



Adozione della procedura di *whistleblowing* secondo le indicazioni contenute nelle nuove Linee Guida A.N.AC. ed avvio del percorso di piena informatizzazione, anche a mezzo di piattaforma in riuso gratuito, della misura (si precisa che le LG A.N.AC. non sono state adottate nell'anno 2020)

3. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

Il presente Piano è stato redatto a cura del RPCT della Fondazione con il coinvolgimento del personale interessato della Fondazione, sotto gli indirizzi diramati dal Consiglio di Amministrazione (cfr. quanto sopra, per la definizione degli obiettivi strategici di cui all'art. 1, comma 8, l. 190/2012) e tenuto conto delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dalle Pubbliche Amministrazioni che partecipano alla vita dell'Ente.

Il confronto sui contenuti del PTPCT è avvenuto nel corso dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, attraverso interlocuzioni - scritte e verbali - tra il RPCT, il personale a supporto e il Consiglio di Amministrazione.

Importanti considerazioni e riflessioni sono emerse, oltre che in sede di audit svolto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in occasione dei plurimi interventi formativi – di livello generale e specifico – organizzati nel corso del 2020.

In vista dell'aggiornamento, la Fondazione ha sollecitato i propri *stakeholders* a partecipare attivamente al processo di elaborazione del PTPCT, pubblicando specifico avviso in tal senso sul sito istituzionale, come segue:

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

In vista dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023, da approvarsi entro il 31 gennaio 2021 (salvo proroga dell'A.N.AC.), la Fondazione avvia una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni e proposte sul vigente Piano, reperibile a seguire.

<http://www.ordinemauriziano.it/fondazione-trasparente>

Tutti gli stakeholder sono pertanto invitati a far pervenire - entro le ore 12:00 del 4 gennaio 2021 le rispettive proposte di modifiche ed integrazioni, delle quali si terrà conto nel percorso di predisposizione e adozione interna.

Per formulare le suddette proposte è possibile scrivere al RPCT della Fondazione all'indirizzo m.fusi@ordinemauriziano.it inserendo quale oggetto della e-mail:

"CONSULTAZIONE PUBBLICA - AGGIORNAMENTO PTPCT 2021 – 2023".



A seguito della scadenza dei termini per la consultazione pubblica, non essendo pervenuto riscontro alcuno, il Piano è stato conseguentemente adottato con Delibera n. 6 del 9 febbraio 2021 del Consiglio di Amministrazione ed infine pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, Sezione “Fondazione Trasparente”.

Il Piano è stato infine trasferito, a mezzo mail, a tutto il personale della Fondazione, ai Fondatori e al Collegio dei Revisori dei Conti.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTPCT

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

- Consiglio di Amministrazione, e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nella Fondazione o in un Servizio dotato di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione;
- Comitato di Indirizzo Scientifico;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, stagisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Fondazione nell’ambito dei processi sensibili quali, ad esempio, i consulenti e gli appaltatori di lavori, servizi e forniture;

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Fondazione, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente Piano.

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

5.1. Organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione)

L’organo di indirizzo politico della Fondazione e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione,



in relazione alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, svolge le seguenti funzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012 designa il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- 2) adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad A.N.AC. secondo le indicazioni da questi fornite;
- 3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n.2 del 15 gennaio 2020, è stata nominata la **Dott.ssa Marta Fusi** - già Direttrice facente funzioni della Fondazione - quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente medesimo.

Salvo quanto previsto dall'atto di nomina e da quanto a seguire precisato, in merito al ruolo, alle funzioni e ai poteri del RPCT, si rinvia agli Allegati 1 e 2 al P.N.A. 2018 (Delibera A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018, richiamata dal P.N.A. 2019 - 2021), cui si adegua il presente Piano.

5.2.1. Funzioni

Ai sensi della l. n. 190/2012, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- predispone e propone all'organo di indirizzo il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo politico e, ove competente, all'Organismo di Vigilanza le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica all'Ufficio competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);



- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione;
- verifica, d'intesa con il personale competente e nei limiti in cui sia stata effettivamente programmata la misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 190/2012);
- comunica agli Uffici della Fondazione le misure di prevenzione da adottare e le relative modalità (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- redige una relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroga, recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito *web* della Fondazione (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riferisce sull'attività svolta, ogni volta in cui ne sia fatta richiesta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing* secondo quanto previsto dall'art. 54-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato ad opera della l. n. 179/2017.

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e cariche, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- cura, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, che nella Fondazione, siano rispettate le disposizioni del Decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 all'A.N.AC., all'A.G.C.M. ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative



(art. 15, D.Lgs. n. 39/2013).

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza amministrativa, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (“Fondazione Trasparente”), assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- segnala all'organo di indirizzo, all'OIV, all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, agli organi disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- provvede all'aggiornamento della Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT all'interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con la sezione “Prevenzione della Corruzione” del PTPCT medesimo;
- riceve e gestisce le istanze di accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- chiede agli Uffici della Fondazione le informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico “generalizzato” (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013).
- si pronuncia sulle istanze di riesame a fronte del provvedimento di diniego di accesso civico “generalizzato” adottato dal personale competente (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013);

5.2.2. Poteri

In relazione alle funzioni di cui al precedente punto, al RPCT della Fondazione sono attribuiti i seguenti poteri:

- chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fatti di corruzione e illegalità;
- chiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato atti, di dare per iscritto adeguata



motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all'adozione del provvedimento;

- effettuare, anche con l'ausilio di organi di vigilanza costituiti *ad hoc* dalla Fondazione, controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, per valutare la corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione, l'introduzione di meccanismi di monitoraggio sistematici anche mediante adozione di una apposita procedura;
- valutare le eventuali segnalazioni / reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interesse ovvero da cittadini che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruttivo o una carenza in termini di trasparenza amministrativa.

5.2.3. Supporto conoscitivo e operativo

Lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento affidate *ex lege* al RPCT implica, anzitutto, che l'organizzazione della Fondazione sia resa trasparente e che i singoli Uffici siano coordinati tra loro e rispondenti alle direttive impartite dal medesimo RPCT.

L'attività del RPCT deve essere supportata ed affiancata - con continuità e la massima efficacia - da tutti i dipendenti.

Inoltre, al fine di garantire verso il RPCT un adeguato e continuo supporto formativo, la Fondazione - con cadenza periodica e, comunque, annuale - assicura verso il medesimo RPCT e il relativo personale di supporto la partecipazione a percorsi di formazione mirata e specialistica, di taglio teorico (aggiornamento sulla normativa e la prassi di riferimento) e tecnico-operativo (metodologie per l'implementazione dei modelli di gestione del rischio).

Infine, la Fondazione assicura verso il RPCT le risorse, materiali e umane, di ausilio trasversale al suo operato, e richiama tutto il personale a prestare il fattivo contributo nell'ambito dell'aggiornamento del Piano, della cura degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle istanze di accesso civico e del monitoraggio sulla corretta e concreta attuazione delle misure introdotte dal presente Piano.

5.3. Referenti

I Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, se nominati, svolgono le



seguenti funzioni sono chiamati ad assolvere a tutte le incombenze indicate dal PTPCT, nonché a svolgere - in ogni caso - i seguenti compiti:

(A) Lato prevenzione della corruzione:

- a) fornire tutte le informazioni necessarie al RPCT ai fini dell'individuazione delle aree a più elevato rischio corruzione;
- b) supportare il RPCT in tutte le fasi di «*gestione del rischio*», *i.e.* la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e il relativo trattamento;
- c) formulare specifiche proposte volte all'adozione di misure di prevenzione del rischio;
- d) provvedere al monitoraggio circa il rispetto, da parte di tutti i dipendenti appartenenti all'area di competenza, delle misure di prevenzione dei rischi, ivi compreso l'obbligo di formazione;
- e) relazionare al RPCT, a richiesta o, comunque, con cadenza periodica, gli esiti del monitoraggio;
- f) segnalare tempestivamente al RPCT ogni episodio di illecito;

(B) Lato trasparenza:

- a) assicurare, con riferimento alla propria area di competenza, come specificate nel presente Piano, la raccolta e/o l'elaborazione di tutti i dati oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Fondazione Trasparente";
 - b) garantire tempestività e buon andamento dei flussi informativi al fine di favorire la pubblicazione di cui sopra;
 - c) garantire, previo coordinamento con il RPCT, nel rispetto dei termini di legge e della qualità della pubblicazione, il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e il costante aggiornamento dei dati pubblicati;
- fermo quanto sopra, il p.to. A.2. dell'Allegato 1 al P.N.A. 2013 prevede, in ogni caso, che tutti i Dirigenti:
- a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, dei referenti e dell'autorità giudiziaria;
 - b) partecipano al processo di gestione del rischio;



- c) propongono le misure di prevenzione;
- d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari di rispettiva competenza;
- f) osservano le misure contenute nel Piano.

5.4. Dirigenti

Anche in attuazione di quanto previsto dal punto A.2. dell'Allegato 1 al P.N.A. 2013, i Dirigenti e i Responsabili di Ufficio della Fondazione, quando presenti, oltre ad attuare le misure di prevenzione previste dal PTPCT per la rispettiva area di competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) attività informativa nei confronti del RPCT, del Consiglio di Amministrazione e, ricorrendone i presupposti, dell'Autorità giudiziaria;
- b) partecipano al processo di gestione del rischio, e segnatamente adottano misure gestionali finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- c) propongono le misure di prevenzione al RPCT;
- d) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- e) assicurano il reperimento, l'elaborazione e la corretta pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai fini dell'alimentazione della Sezione "Fondazione Trasparente" del sito web, e in ogni caso, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 (art. 43, co. 3, D. Lgs. 33/2013);
- f) gestiscono, anche nel coordinamento con l'Ufficio all'uopo incaricato e/o con il RPCT, le istanze di accesso civico "generalizzato" di loro competenza (art. 43, co. 4, D.Lgs. 33/2013);
- g) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, l. 190/2012).

5.5. Personale aziendale

Tutti i dipendenti della Fondazione:



- a) partecipano al processo di gestione del rischio;
- b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del *whistleblowing*, e tenuto conto dell'oggetto della segnalazione, al proprio al RPCT e/o all'Organismo di Vigilanza e/o al Consiglio di Amministrazione;
- d) segnalano al RPCT e/o al Consiglio di Amministrazione personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 *bis*, l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

5.6. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

La Fondazione ha designato la **Dott.ssa Paola Messineo** quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Ente, incaricato della compilazione e dell'aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui al d.l. 179/2012.




SEZIONE I *Prevenzione della Corruzione*

6. GESTIONE DEL RISCHIO

6.1. Introduzione

Il presente Piano è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione della Fondazione e dell'attività concretamente svolta dalla medesima.

La gestione del rischio - coerentemente con le indicazioni diramate dall'A.N.AC. - da ultimo con l'all. 1 al P.N.A. 2019 - 2021, ed in continuità rispetto all'attività sinora svolta dalla Fondazione - ha ripercorso, in un'ottica di aggiornamento, le fasi a seguire riepilogate.



6.2. I principi della gestione del rischio

I principi fondamentali che governano la gestione del rischio, conformemente a quanto previsto dal P.N.A. (cfr. Allegato 6 al P.N.A. 2013 e la Determinazione A.N.AC. n. 12/2015), come ricavati dai Principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010, rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000.

In particolare, in base ai suddetti principi, la gestione del rischio:


- contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle prestazioni;
- è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione dell'Azienda;
- aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- è sistematica, strutturata e tempestiva;



- si basa sulle migliori informazioni disponibili;
- è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- tiene conto dei fattori umani e culturali;
- è trasparente e inclusiva;
- è dinamica;
- favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione;
- va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- è parte integrante del processo decisionale;
- è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione;
- è un processo di miglioramento continuo e graduale;
- implica l'assunzione di responsabilità;
- è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato;
- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive ma implica valutazioni sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

6.3. I principi per la redazione dei Piani di cui al P.N.A. 2019 – 2021

L'A.N.AC. con il P.N.A. 2019, ha individuato i principi cardine per la redazione del Piano e per la gestione del rischio, come a seguire sintetizzati.



6.4. Analisi del contesto

La **Fase 1** del processo di gestione del rischio attiene all'analisi del contesto attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Fondazione anche in relazione alle variabili proprie del contesto territoriale in cui l'Ente opera.

A tal proposito, la Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, con previsioni confermate dal P.N.A. 2019, richiede di analizzare:

- il **contesto esterno**, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fondazione svolge le proprie attività istituzionali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

In tal senso, vanno considerati sia i fattori legati al territorio di riferimento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni, al fine di comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, per poter indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

- il **contesto interno**, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Azienda, e conduce alla mappatura dei processi aziendali.

6.4.1. Analisi del contesto esterno

AI fini dell'analisi del contesto esterno sono stati esaminati i dati elaborati dalle Relazioni diramate dall'A.N.AC. (in particolare, i dati afferenti alla Regione Piemonte), dal Ministero dell'Interno nonché i dati rappresentati dalle Amministrazioni con le quali si interfaccia la Fondazione nei rispettivi P.T.P.C.T. (nella corrispondente parte di contesto esterno), anche in una ottica di



coordinamento tra i due sistemi, al fine di (i) riflettere su i possibili rischi esterni e, al contempo, (ii) individuare i portatori di interessi che potrebbero incidere sull'operatività della Fondazione.

In questi termini, i riferimenti della Fondazione sono così riepilogabili:

- enti territoriali (in particolare, la Regione Piemonte, con particolare riferimento alla Soprintendenza, e la Città di Torino oltre che vari Comuni limitrofi), con cui la Fondazione si rapporta in più ambiti e modalità;
- ulteriori Enti istituzionali (es. Autorità di Vigilanza);
- Università ed Enti di ricerca;
- imprese con i quali la Fondazione si rapporta principalmente in termini contrattuali (es. appaltatori) o convenzionali;
- ordini, associazioni ed enti collettivi;
- cittadini, in occasione delle visite al Museo ovvero per reclami.

Tanto premesso, si riporta a seguire una rappresentazione di sintesi dei principali **rischi esterni** evidenziati e delle azioni di contrasto che la Fondazione intende attuare a garanzia del corretto svolgimento dei processi interni *core* e strumentali.

| RISCHI ESTERNI | AREE DELLA FONDAZIONE POTENZIALMENTE SOTTOPOSTE AI RISCHI ESTERNI | MISURE DI CONTRASTO |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infiltrazioni mafiose nelle procedure di affidamento ed esecuzione di Appalti pubblici ▪ Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti a organizzazioni criminali ▪ Pressioni, variamente espresse provenienti da soggetti appartenenti a <i>lobbies</i> (operatori economici fortemente radicate nel territorio piemontese) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segreteria ▪ Servizio Economico Finanziario ▪ Servizio Pubblica Fruizione ▪ Servizio Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare ▪ Servizio Archivio Storico e Affari generali | <p>Verifiche antimafia su appaltatori di beni e servizi ai sensi del D.lgs. 50/2016</p> <hr/> <p>Stesura e adozione di uno specifico Patto di Integrità della Fondazione in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore ai 40.000 euro</p> |



Nel prosieguo del presente Piano sono riportate le azioni di livello generale concepite nell'ottica di gestire anche i versanti afferenti al contesto esterno della Fondazione.

6.4.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si basa sull'approfondimento della struttura organizzativa del singolo Ente e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (c.d. "mappatura dei processi").

In particolare, attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di *maladministration*.

La mappatura conduce all'identificazione di aree che, in considerazioni delle attività a queste riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi.

In proposito, la Legge Anticorruzione e il P.N.A. (cfr., in particolare, la Determinazione A.N.AC. n. 12/15, con previsioni confermate, da ultimo, dal P.N.A. 2019) individuano le seguenti aree di rischio c.d. "generali e obbligatorie":

- A)** personale;
- B)** contratti pubblici;
- C)** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D)** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- E)** gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F)** controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G)** incarichi e nomine;
- H)** affari legali e contenzioso.

L'A.N.AC. ha altresì precisato che alle aree di cui sopra, possono aggiungersi ulteriori aree di rischio "specifiche" facenti capo ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli Enti.

Sulla base di quanto precede, si è dunque proceduto:

- all'esame dell'attuale organizzazione della Fondazione;



- alla identificazione delle aree di rischio, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC.;
- alla stesura della mappatura dei processi propri della Fondazione.

Si riportano, a seguire, le risultanze dell'analisi dell'organizzazione e le aree di rischio aggiornate.

6.4.3. La Fondazione Ordine Mauriziano: mission e natura giuridica

La Fondazione Ordine Mauriziano, istituita con d.l. 19 novembre 2004, n. 277, convertito in l. 21 gennaio 2005, n. 4, è erede del patrimonio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nato nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di San Maurizio (Ripaille - Chablais, 1434) con l'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di San Lazzaro (Gerusalemme, 1090).

L'Ordine Mauriziano è contemplato dalla Carta costituzionale - XIV disposizione transitoria e finale - che, abolendo ordini cavallereschi e nobiliari, stabilisce che l'OM “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”.

Successivamente, la legge 5 novembre 1962, n. 1596, ha riaffermato la conservazione dell'organismo come “ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti di beneficenza, di istruzione e di culto”, gli ha attribuito **personalità giuridica di diritto pubblico** e lo ha sottoposto all'alto patronato del Presidente della Repubblica e alla vigilanza del Ministro dell'interno.

Con d.l. 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, con l. 21 gennaio 2005 n. 4, l'Ordine Mauriziano, a motivo della grave esposizione finanziaria, è stato scisso in due soggetti:

- 1) l'**Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”** (di seguito ASOM), conservata come ente ospedaliero, costituito dai presidi ospedalieri Umberto I° di Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, e destinata - libera da debiti - all'inserimento nell'ordinamento sanitario regionale;
- 2) la **Fondazione Ordine Mauriziano (FOM)**, istituita con lo scopo di gestire il patrimonio e i beni già dell'Ordine a essa trasferiti (terre, immobili, beni culturali), ad esclusione dei due presidi ospedalieri sopra indicati, e di sanare anche attraverso la dismissione dei beni disponibili il dissesto che aveva dato origine all'intervento del legislatore.

In particolare, l'art. 2, co. 2, del d.l. n. 277/2004 ha sottoposto la FOM alla vigilanza di “un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno



nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino”.

Inoltre, lo stesso art. 2, al comma 5, ha previsto che *"La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte".*

Nel 2005, la FOM è stata qualificata dalla Corte dei conti come **organismo di diritto pubblico** (non già come “ente pubblico”), avuto riguardo al suo fine di interesse generale, non commerciale o industriale, al suo patrimonio pubblico (ereditato da ente pubblico) e alla nomina pubblica dei suoi amministratori (cfr. C. conti, Sez. Giur. Reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223).

Stante il perdurare del dissesto finanziario, nel 2007 la FOM è stata assoggettata alla **disciplina commissariale speciale** di cui all'articolo 30 del d.l. 1° ottobre 2007, n.159, convertito in l. 29 novembre 2007, n. 222, con applicazione delle disposizioni della legge fallimentare sulla liquidazione coatta amministrativa.

Una volta esaurita la procedura concorsuale e dopo la pronuncia il Tribunale di Torino che, con provvedimento del 18 aprile 2012, ha dichiarato l'esdebitazione della Fondazione e la cancellazione di qualsiasi gravame sul patrimonio disponibile residuo dalla liquidazione, alla FOM è rimasto l'adempimento dello scopo istitutivo volto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, da realizzare secondo adeguate regole organiche e attraverso l'adozione di uno Statuto, attualmente in fase di elaborazione, come previsto dal richiamato art. 2, co. 5, del citato d.l. 277/2004, da parte dei medesimi commissari che hanno portato all'esdebitazione, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso dei lavori preparatori del citato Statuto sono, tuttavia, emerse delle criticità conseguenti alle difficoltà rinvenute nell'**individuazione dell'esatta natura giuridica** della Fondazione e dell'amministrazione competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul suo operato.


Ebbene, con parere n. 79 del 21/01/2016, la Sezione I, del Consiglio di Stato ha ritenuto che la Fondazione Ordine Mauriziano ha **personalità giuridica di diritto pubblico**, nel sottostante



interesse generale rappresentato dalla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e religioso di pertinenza sabauda, ereditato dallo Stato repubblicano.

La FOM, per la sua natura di organismo pubblico, è dunque soggetta al controllo successivo della Corte di conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio, e – sempre in forza del parere citato - è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale per lo svolgimento delle specifiche attività si avvale, quando necessario, del concorso dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e per i beni e le attività culturali.

6.4.4. Organigramma e Strutture della Fondazione



6.4.5. Aree di rischio e mappatura dei processi

Nell’ottica della redazione e comprensione del presente PTPCT, preme - in via preliminare - segnalare che nessun procedimento disciplinare è mai stato avviato nei confronti dei dipendenti della Fondazione in relazione ad eventuali comportamenti illeciti e, comunque, aventi - direttamente ovvero indirettamente - correlazioni con fattispecie corruttive.

In base all’analisi del contesto interno organizzativo sopra rappresentata, e coerentemente con le



analisi svolte per addivenire al presente Piano nonché alla luce delle più recenti indicazioni di prassi, possono annoverarsi le seguenti aree di rischio (che assorbono anche le aree generali indicate dall'A.N.AC.):

| # | AREA DI RISCHIO FOM | Sotto area |
|---|--|--|
| 1 | Segreteria | Segreteria |
| 2 | Servizio Pubblica Fruizione | Servizi al Pubblico Stupinigi |
| | | Accoglienza |
| | | Biglietteria e bookshop |
| | | Addetti sala |
| | | Gare Contratti Appalti |
| | | Servizi al pubblico Ranverso e Staffarda |
| | | Eventi e Locazione Spazi |
| 3 | Servizio Valorizzazione Patrimonio Immobiliare | Gestione immobili |
| | | Gestione verde |
| 4 | Settore Archivio Storico e Affari Generali | Settore Archivio Storico e Affari Generali |
| 5 | Sistemi informativi | Sistemi informativi |
| 6 | Settore Economico e Finanziario | Settore Economico e Finanziario |
| 7 | Promozione dell'immagine della Fondazione | Promozione dell'immagine della Fondazione |

Il dettaglio dei processi correlati alle Aree di rischio di cui sopra è riportato [nell'Allegato 1 al presente Piano \("Gestione del rischio"\)](#).

6.5. Valutazione del rischio

Nell'ambito della **Fase 2**, sulla base della mappatura dei processi aggiornata, sono state svolte le 3 sotto fasi proprie della gestione del rischio:

- 1) **Identificazione dei rischi**: l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, della Fondazione. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull'Ente.
- 2) **Analisi dei rischi**: l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (probabilità) e degli impatti da questo prodotti al fine di determinare il rating generale di rischio o "valore complessivo del rischio".

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente,



individuare le migliori modalità per contrastarli;

- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

3) Ponderazione dei rischi: l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste *“nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento”*, così come previsto nell'Allegato 1 del P.N.A. 2013.

Tanto premesso, la valutazione del rischio è stata condotta, sulla base della metodologia ispirata alle indicazioni metodologiche e al criterio di “prudenzialità” di cui al P.N.A. 2019, a mezzo di un metodo propriamente qualitativo che si regge sui seguenti indicatori:

| ANALISI DEL RISCHIO | | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE | SUB PONDERAZIONE |
|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Indicatore 1 | Indicatore 2 | Indicatore 3 | Indicatore 4 | Indicatore 5 | Indicatore 6 | | |
| IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA' | IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA) | IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE) | IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE) | IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE | PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE | <i>Quando necessario</i> , indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato |

In base alla valutazione sono ottenuti i seguenti rating di rischiosità:

| DESCRIZIONE | RATING DI RISCHIOSITA' |
|--|------------------------|
| Rischio improbabile o poco probabile; impatto marginale o minore | BASSO |
| Rischio probabile; impatto soglia | MEDIO |
| Rischio molto o altamente probabile; impatto serio o superiore | ALTO |

L'attribuzione dei rating di rischiosità si fonda sui seguenti indirizzi/parametri:

| RATING RISCHIOSITA' | |
|---------------------|------------------------------|
| ALTO | DA 5 A 6 INDICATORI ATTIVATI |
| MEDIO | DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI |
| BASSO | DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI |

Ed ancora, va precisato che la ponderazione del rischio è stata espressa sia in termini di **rischio inerente** (c.d. rischio lordo), che di **rischio residuo** (c.d. rischio netto), nei termini appresso riportati:



| | |
|-------------------------|---|
| RISCHIO INERENTE | Rischiosità che non tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Fondazione |
| RISCHIO RESIDUO | Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Fondazione e sulla quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating risulti ancora stimato in " MEDIO " |

In merito alle risultanze della valutazione del rischio così operata si rinvia all'**Allegato n. 1 al presente Piano** ("Gestione del rischio").

6.6. Trattamento del rischio

Nell'ambito della **Fase 3** si è proceduto alla identificazione delle misure di prevenzione, alla luce delle più recenti indicazioni di prassi e, in particolare, a quanto previsto dalla Deliberazione A.N.AC. n. 1064/2019 e della Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Secondo gli indirizzi dell'Autorità, il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi e tiene conto delle priorità emerse in occasione della precedente sottofase di ponderazione del rischio.

Nella Determinazione n. 12/15, l'A.N.AC. distingue tra "**misure generali**" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'organizzazione e sulla struttura dell'Ente, e "**misure specifiche**", così denominate per il fatto di incidere su problemi specifici individuati in occasione della fase di valutazione del rischio.

Le misure generali sono obbligatorie, in quanto previste direttamente dalla legge o dal P.N.A. Le misure specifiche, pur non essendo previste dalla legge, sono comunque fortemente raccomandate proprio perché connesse a specifiche criticità di determinati processi / aree dell'Ente considerato.

Nell'ambito della Fondazione, si è tenuto conto della congruità delle singole misure ipotizzate e, soprattutto, della loro sostenibilità da parte dei Servizi destinatari.

Per ciascuna misura (generale o specifica) è stato indicato quanto segue:

- Il responsabile dell'attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura ("in essere" / "termine di attuazione");
- l'indicatore di monitoraggio;
- i valori attesi.

6.6.1. Misure generali



Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Fondazione è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. e/o comunque contemplate dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

1) Formazione obbligatoria (M1)

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

A tal fine, il P.N.A. ha previsto la necessità di un'adeguata programmazione di specifici percorsi di formazione, strutturati su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale), anche in relazione al sistema 231;
- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, agli eventuali dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Ente, e tenuto conto, anche in questo caso, del sistema 231.

Il medesimo protocollo prevede altresì che la Fondazione assicuri l'organizzazione di attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali attraverso metodiche di formazione strutturata verificando, tra l'altro, il trasferimento dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività.

La Fondazione, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|--|---|
| Formazione di livello generale | Formazione, di livello generale, verso tutti i dipendenti della Fondazione, della durata di min. 2 ore, sui temi dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, Piano anticorruzione e Trasparenza, Codice di comportamento, whistleblowing) | RPCT (selezione del personale interessato ed individuazione dei docenti) | Entro dicembre 2021 | Espletamento del percorso formativo Attestazione di partecipazione Questionario di gradimento del Corso Test di apprendimento | Sensibilizzazione del personale sui temi trattati |



| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|
| Formazione di livello specifico RPCT e funzionari addetti alle aree di rischio | Formazione frontale e/o a distanza, di livello specifico, di taglio teorico, tecnico e pratico | | Entro dicembre 2021 | | Professionalizzazione e aggiornamento del RPCT Maggiore padronanza degli strumenti per l'attuazione del PTPCT |
|---|--|--|---------------------|--|--|

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la **modularità**, il cui obiettivo principale è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture dell’Ente, la cui articolazione di massima non potrà prescindere dai seguenti contenuti:

- a) una parte introduttiva che spieghi cos’è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie ai fini del presente Piano, e le disposizioni previste dalla l. n. 190/2012, compreso il conflitto d’interessi, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) il rischio della corruzione nel contesto della Fondazione, con la presentazione di esempi concreti applicati all’ambiente reale e/o a casi realmente accaduti, con esemplificazioni di comportamenti apparentemente non dolosi che potrebbero invece rivelarsi fenomeni corruttivi;
- c) l’esplicitazione degli elementi per prevenire o arginare i fenomeni corruttivi, giungendo a dettagliare il ruolo che ciascuno ha all’interno della propria organizzazione al fine di riconoscere e “controllare” ogni eventuale situazione di rischio;
- d) approfondimenti (*focus*) propri delle aree a maggior rischio;
- e) obblighi di pubblicazione e accesso civico, semplice e generalizzato.

L’efficacia di ogni intervento in argomento - in particolare se “mirato” a far fronte a specifiche evenienze - è direttamente connessa alla possibilità di un simmetrico intervento organizzativo rispetto a processi e procedimenti e al suo concreto tradursi in fattispecie regolamentare a livello della Fondazione.

2) **Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A. (M2)**

Il D.Lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:



- le particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con la Determinazione 8/15 e la successiva Determinazione n. 1134/2017, l'A.N.AC. ha altresì precisato che:

- per gli amministratori, le cause di inconferibilità sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
 - art. 6, sulle *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”*;
 - art. 7, sulla *“inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”*;
- per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 39/13:
 - art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il comma 2;
 - art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*, ed in particolare i commi 2 e 3;
 - art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*;



- per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

La Fondazione, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere a tutti i soggetti titolari di incarichi di amministrazione e dirigenziali o assimilati presso la medesima una apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito *web*.

Coerentemente con quanto sopraddetto, nell'apposita sottosezione di “Fondazione trasparente” del sito *web* sono pubblicate le dichiarazioni rese dall'Organo di indirizzo politico e dai Dirigenti.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---|---|
| Inconfiribilità e Incompatibilità (D.Lgs. 39/2013) | Inserimento delle cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati per l'attribuzione degli stessi | RPCT | In essere | Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi / interpellati | Facilitazione ed efficacia dei controlli |
| | Aggiornamento degli schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto | | In essere | Aggiornamento dello schema di dichiarazione | Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni |

3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblowing*) (M3)

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della prassi di A.N.AC. (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015; n. 8/2015; n. 12/2015), la Fondazione adotta una procedura per la segnalazione degli illeciti *whistleblowing*, nel quale viene definito il sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001, come recentemente modificato ad opera della l. n. 179/2017.

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente al RPCT qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, fatti illeciti, o comportamenti comunque contrari alle regole di condotta previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalla ulteriore normativa interna, che risultino rilevanti ai fini della normativa anticorruzione.

La Fondazione, al fine di facilitare le segnalazioni al RPCT da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, oltre ad assicurare la tutela dell'anonimato nei limiti previsti dalla legge, ha previsto più modalità per l'effettuazione della segnalazione:



- in via telematica, tramite mail, da inviare alla casella di posta elettronica certificata dedicata: fondazione@pec.ordinemauriziano.it
- in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura “All’attenzione del RPCT di Fondazione Ordine Mauriziano - Riservato - Segnalazione ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001” al seguente indirizzo:

Fondazione Ordine Mauriziano c/o Palazzina di Caccia di Stupinigi – piazza Principe Amedeo 7 – 10042 Nichelino (TO).

Il RPCT conserva le segnalazioni, in via assolutamente riservata, secondo quanto previsto dalla legge.

Per ulteriori specificazioni sulle segnalazioni in questione, si rinvia alla procedura, che sarà pubblicata sul sito della Fondazione, Sezione “Fondazione Trasparente”.

Nel corso dell’anno 2021, il RPCT curerà l’adozione della procedura, che dovrà essere allineata alle indicazioni che saranno diramate dall’A.N.AC. con le corrispondenti Linee Guida in materia di *whistleblowing* (in corso di adozione).

| Misura | Azioni | Responsabile dell’attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|--|---|------------------------------|--|----------------------------|---|
| Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing) | Aggiornamento Procedura Whistleblowing a termini della l. n. 179/2017 | RPCT | Entro dicembre 2021 e comunque tempestivamente a seguito dell’emanazione della LG ANAC | Adozione della procedura | Sensibilizzazione del personale sull’importanza dell’istituto del whistleblowing Rafforzamento dei controlli “bottom up” Diffusione della cultura della legalità e dell’integrità |

4) Codice di Comportamento (M4)

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Fondazione.

Con l’introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all’interno della P.A., è sorta la necessità che, negli Enti di diritto privato in controllo pubblico, il Codice Etico sia armonizzato e integrato con le disposizioni dettate dalla normativa anticorruzione.



Per l'integrazione del Codice di Comportamento viene in rilievo, in particolare, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*”, le cui disposizioni trovano immediata applicazione solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, e possono assumere valore orientativo anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La Fondazione, nel corso del 2020, ha adottato un proprio Codice di Comportamento, formato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. citato nonché secondo le “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”, approvate con Delibera A.N.AC. n. 177 del 19 febbraio 2020.

Il Codice costituisce un essenziale strumento di regolamentazione dei comportamenti interni ed esterni, ed è periodicamente aggiornato nel corso degli anni.

Al personale è fornita ampia informazione in merito al Codice di Comportamento. In particolare, il Codice è distribuito a tutti i dipendenti ai quali sono altresì comunicati tempestivamente tutti i corrispondenti aggiornamenti.

Il Codice Etico sarà reso disponibile sul sito www.ordinemauriziano.it, Sezione “Fondazione Trasparente”.

| Misura | Azioni | Responsabile dell’attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Codice Etico | Aggiornamento del Codice Etico | RPCT | In essere | Adozione del Codice Etico | Diffusione della cultura della legalità e dell’integrità |

5) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5)

L’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l’**art. 6-bis della l. n. 241 del 1990**, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;



- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Anche l'**art. 6 del D.P.R. n. 62/2013** ha previsto l'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interesse e, ancor più di recente, tale obbligo è stato recepito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, a termini dell'**art. 42, del D.Lgs. 50/2016** prevede che:

- le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il personale che versa in situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e alla fase di esecuzione del contratto;
- fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente;
- la stazione appaltante vigila su quanto sopra.

Al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, nell'ambito del Codice di Comportamento della Fondazione è presente un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interesse.

Inoltre la Fondazione si adegua alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. in tema (cfr. in tal senso, le Linee Guida n. 15, in tema di "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di*



affidamento di contratti pubblici”), che e assicura la trattazione dei più ricorrenti casi di conflitto di interesse in occasione dei percorsi di formazione.

| Misura | Azioni | Responsabile dell’attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | RPCT e Servizi coinvolti | In essere | Dichiarazione resa dall’interessato Risultanze degli audit campionari del RPCT | Sensibilizzazione del personale sul “conflitto di interessi” Rafforzamento dei controlli |
| | Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (RUP e DEC/DL) | RPCT e Servizi coinvolti | In occasione di ogni affidamento | Risultanze degli audit campionari del RPCT | |

6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6)

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti².

Inoltre, l’art. 21, del D.Lgs. 39/2013 stabilisce che «*Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico*».

In merito, l’A.N.AC. ha altresì precisato che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento l’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, sono i soggetti che esercitano

² Ai sensi dell’art. 1, comma 43°, della l. n. 190/2012 “*Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge*” [ossia alla data del 28 novembre 2012].



concretamente ed effettivamente, per conto della P.A., i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente)³.

Con la Determinazione n. 8/15 e il successivo aggiornamento, l'A.N.AC. ha poi stabilito che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche gli enti in controllo pubblico adottino le misure necessarie a *evitare l'assunzione di dipendenti pubblici* che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle Fondazione stesse.

In attuazione di quanto sopra, la Fondazione - ferma restando i termini di concreta applicazione della norma - richiede ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali) di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. *revolving doors* per attività successiva.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage / Revolving doors) | Adeguamento atti di conferimento di incarico e contratto di lavoro | RPCT e Servizi coinvolti | In essere | Risultanze dell'audit campionario del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard | Rafforzamento dei controlli |
| | Flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate | | Ad evento, tempestivo | Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate | |
| | Dichiarazione di exit – revolving doors | | Ad evento, tempestivo | Raccolta delle dichiarazioni | Tracciabilità delle risorse in uscita |

7) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7)

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dal rilievo dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, rispetto al quale assumono particolare rilevanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza e i cittadini.

³ Cfr. Orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015.



Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nei rapporti con i cittadini, gli utenti e le imprese, alimentata dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, la Fondazione provvederà - con adempimenti a cura del RPCT - a evidenziare sul proprio sito *web* le **specifiche modalità di comunicazione** da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione della Fondazione medesima.

La Fondazione provvederà altresì alla pubblicazione sul proprio sito *web* del PTPCT e dei relativi aggiornamenti.

Fermo restando quanto sopra, occorre ricordare che l'Azienda ha costruito nel tempo una serie di processi che permettono al più alto organo di governo di ascoltare le istanze che provengono dagli *stakeholder*.

La Fondazione assicura un canale telematico riservato e differenziato per consentire a soggetti esterni di effettuare la comunicazione da e verso il RPCT. In tal senso, è attivato uno specifico *account* di posta elettronica, deputato all'acquisizione di eventuali segnalazioni da parte di cittadini, utenti e portatori di interessi diffusi.

Le informazioni per consentire le comunicazioni/segnalazioni da parte di soggetti esterni vengono fornite tramite il sito internet della Fondazione. La gestione della segnalazione è a carico del RPCT.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---|--|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Canali di comunicazione con utenza, cittadini e stakeholders | RPCT | In essere | Evidenze del sito e form per reclami e segnalazioni a disposizione di utenza, cittadini e stakeholders | Sensibilizzazione della utenza |

8) Informatizzazione dei processi (M8)

Come previsto sin dal P.N.A. 2013, tale misura dovrebbe consentire, per tutte le attività della Fondazione, la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

La Fondazione ha intrapreso alcune iniziative per l'automatizzazione di procedimenti/processi, e precisamente:



- Vendita dei biglietti di accesso al museo;
- Sistema di fatturazione elettronica;
- Piattaforma di negoziazione e affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Tracciabilità delle presenze dei dipendenti in azienda;
- Protocollo informatico.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| Informatizzazione dei processi | Informatizzazione dei processi | Servizi, ciascuno per la rispettiva competenza | n.a. | Informatizzazione del processo / delle attività | Tracciabilità e rafforzamento dei controlli |

9) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9)

Tale misura consente l'apertura della Fondazione verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Attraverso le pubblicazioni nella sezione del sito web "Fondazione Trasparente", la Fondazione ha provveduto a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/13, nonché a rendere disponibile il presente Piano.

A norma dell'art. 1, comma 30, della l. n. 190/12, applicabile anche agli enti partecipati dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate a norma del comma 34 del medesimo articolo, queste ultime, nel rispetto della disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di **procedimento amministrativo**, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

A tal fine la Fondazione provvede a mettere a disposizione la posta elettronica certificata quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito *web*.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|--------|--------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
|--------|--------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|



| | | | | | |
|--|---|------|-----------|---|---|
| Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti | Definizione delle procedure per dare corso alle istanze di accesso documentale, anche in rapporto alle istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) | RPCT | In essere | Evidenze del sito e form per la formulazione delle istanze di accesso documentale | Favorire la trasparenza e il dialogo con utenti, cittadini e stakeholders |
|--|---|------|-----------|---|---|

10) Obblighi informativi del personale nei confronti del RPCT (M10)

Come sopra anticipato, ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza, il RPCT si avvale del supporto e della imprescindibile collaborazione di tutto il personale aziendale.

In particolare, ferma restando l'attività di monitoraggio continuo direttamente operata dal RPCT, i responsabili dei Servizi della Fondazione dovranno segnalare tempestivamente, per iscritto, eventuali disfunzioni ovvero irregolarità riscontrate.

Ove richiesto, ai fini della predisposizione della relazione di fine anno (**entro il 15 dicembre**) e dell'aggiornamento del presente Piano (**entro il 31 gennaio di ogni anno**), tali soggetti sono altresì tenuti a trasmettere, all'indirizzo *e-mail* del RPCT, entro il **15 novembre** di ogni anno, una relazione dettagliata in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo anno, affinché il RPCT possa fare riferimento ad ulteriori elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività della Fondazione.

Il RPCT ha facoltà di richiedere, in ogni momento, chiarimenti - per iscritto o verbalmente - a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa e prassi vigente.

Resta salva la possibilità, per il RPCT, di programmare sessioni di coordinamento annuali, al fine di interloquire direttamente con ciascun dipendente.

Per i flussi informativi di dettaglio si rinvia alla parte del presente Piano dedicata al monitoraggio.

11) Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)

La Fondazione garantisce un'idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;



- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

12) Rotazione (o misure alternative) (M12)

12.1. Rotazione ordinaria propria

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

Come più volte chiarito dall'A.N.AC, la rotazione, oltre a dover essere in effetti praticabile in virtù di capacità di organico appropriate, non deve però tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Pertanto, la succitata Determinazione ha provveduto ad individuare una misura alternativa alla rotazione, ossia la cd. "**segregazione delle funzioni**", che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

La Fondazione - nell'ambito del processo di aggiornamento/adequamento di deleghe, ruoli e responsabilità – stante il numero ridottissimo di personale (che osta in sé all'applicazione della rotazione) provvederà, in ogni caso, ad individuare e attuare misure che, da un lato, risultino idonee a prevenire fenomeni corruttivi, dall'altro, consentano di non disperdere competenze professionali, difficilmente duplicabili in considerazione, si ripete, del numero ridottissimo di dipendenti della Fondazione quali, per l'appunto, l'anzidetta segregazione delle funzioni o misure analoghe come la condivisione dei processi / procedimenti.

12.2. Rotazione straordinaria



Con **Delibera n. 215 del 26 marzo 2019**, recante “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”, l’A.N.AC. è intervenuto, con indicazioni confermate dal P.N.A. 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale.

Nella Delibera richiamata sono chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria, ossia:

- (i) la rotazione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 (c.d. **trasferimento obbligatorio**);
- (ii) la rotazione straordinaria (strettamente intesa) di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001.

12.2.a) Il trasferimento obbligatorio ex art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97

L’art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”, stabilisce che “quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”.

Più in dettaglio:

- la norma ha introdotto per tutti i dipendenti - a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) - l’istituto del trasferimento ad **ufficio diverso** da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati (si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all’intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale, come richiamati sopra);
- il **trasferimento è obbligatorio**, salva la scelta, lasciata all’amministrazione, “in relazione alla propria organizzazione”, tra il “**trasferimento di sede**” e “l’attribuzione di **un incarico differente** da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza” (art. 3, co. 1, cit.).



- “qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in **posizione di aspettativa o di disponibilità**, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza” (art. 3, co. 2, cit.);
- in **caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione**, ancorché non definitiva, “e in ogni caso, **decorso cinque anni” dalla sua adozione** (art. 3, comma 3), il **trasferimento perde efficacia**. Ma l'amministrazione, “in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo”, “può non dare corso al rientro” (art. 3, co. 4, cit.);
- in **caso di condanna**, per gli stessi reati di cui all'art. 3, co. 1, anche non definitiva, i dipendenti “sono sospesi dal servizio” (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4);
- in caso di **condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni** per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5);
- nel caso di **condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni** si applica il disposto dell'articolo 32-*quinqüies* del Codice Penale.

In base a quanto precede, e coerentemente a quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. menzionata, con riferimento alle **conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro del dipendente della Fondazione**, in relazione in relazione ai delitti previsti dagli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è stabilito che:

- a) **in caso di rinvio a giudizio**, per i reati previsti dal citato art. 3, la Fondazione, con decisione del Consiglio di Amministrazione, trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;



- b) **in caso di condanna non definitiva**, il dipendente, con decisione del Consiglio di Amministrazione, è sospeso dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- c) **in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna**, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal P.N.A. 2019, il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria**, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità della Fondazione, diversamente dalla disposta **estinzione del rapporto di lavoro**, la quale ha carattere di pena accessoria.

Si precisa altresì che l'elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha carattere tassativo.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e la Fondazione è fatto obbligo, a tutti i dipendenti, di comunicare l'**avvio di qualunque procedimento penale nei loro confronti**, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza dell'interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare.

La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente della Fondazione e, comunque, a tutti coloro che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori co.co.co, stagisti, tirocinanti, assegnisti di ricerca, laureandi, studenti, etc.).

12.2.b) La rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001

La rotazione straordinaria - in senso stretto - di cui all'art. 16, co.1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, consiste in un provvedimento della Pubblica Amministrazione cui afferrisce il dipendente, adeguatamente motivato, con il quale - a fronte della **mera iscrizione del dipendente nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, c.p.p.** in relazione ai delitti di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015 - viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il quale, conseguentemente, viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.



Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Come espressamente sottolineato dall'Autorità, *“il provvedimento di cui all'art 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 è attribuito alla competenza dei dirigenti generali nelle amministrazioni dello Stato, ma, trattandosi di norma di principio, è sicuramente applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dello stesso d.lgs. n. 165 (in virtù dell'art. 27 del medesimo decreto)”*.

In ragione di quanto precede, la Fondazione valuterà, acquisita la notizia della avvenuta iscrizione del dipendente nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., procedere o meno all'adozione del provvedimento motivato onde stabilire se applicare ed in che termini la rotazione di cui al D.Lgs. 165/2001.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|--|---|------------------------------|--|---|---|
| Rotazione (ordinaria e straordinaria) | Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni | RPCT | In sede di progettazione delle procedure aziendali dovrà essere considerato il profilo della segregazione delle funzioni | Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni | Contenimento del rischio di eccessive concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto |
| | Rotazione straordinaria | Consiglio di Amministrazione | Ad evento | Adozione del provvedimento | |

13) Monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e soggetti esterni (M13)

Il presente PTPCT intende disciplinare una azione di monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti.

In particolare, nell'ambito dei processi di affidamento, e salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.



50/2016, l'Ente nomina i componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto del principio della rotazione dei soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, e previa dichiarazione in ordine alle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa e, comunque, assenza di conflitto di interessi.

A completare il presidio del sistema, sarà valutata l'opportunità di costituire un Gruppo di Lavoro che fungerà da raccordo con la rete dei singoli Servizi e il RPCT, per un'azione di monitoraggio continuo.

Si prevede inoltre l'organizzazione di sessioni periodiche per il coinvolgimento di tutti i dipendenti coinvolti nel processo di monitoraggio e rispetto dei tempi procedurali.

14) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (M14)

Ai sensi dell'art. 35-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, i componenti di commissioni richiamate e i relativi segretari rendono apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del



libro secondo del Codice Penale, oltre all'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.

Le dichiarazioni sono oggetto di controllo, a campione o, in caso di ragionevole dubbio, mirato ad opera da parte del RPCT e dei Servizi cui competono i processi di **(i) accesso o la selezione a pubblici impieghi (ii) affidamento di lavori, servizi e forniture (iii) concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici**, in quanto tali responsabili dell'attuazione della misura, come sotto indicati.

I Responsabili dell'attuazione della misura, come sotto indicati, informano tempestivamente il RPCT di ogni violazione riscontrata.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---|---|--|--|---|-----------------------------|
| Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. | Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 / Assenza di conflitto di interessi o ulteriori cause di astensione | Tutti i Responsabili dei Servizi deputati alla gestione dei processi sopra individuati | Puntuale | Presenza delle dichiarazioni di ogni componente della commissione / segretario | Rafforzamento dei controlli |
| | Controlli sulle dichiarazioni | | A campione, con cadenza almeno semestrale (entro il 30 giugno di ogni anno), ovvero mirato | Risultanze dell'audit campionario del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard | |
| | Flussi informativi verso il RPCT | Soggetti sopra indicati | Ad evento, tempestivo | Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate | |

15) Incarichi extraistituzionali (M15)

La Fondazione verifica che i dipendenti svolgano, ove ammessi, eventuali incarichi al di fuori del ruolo ricoperto nell'Ente secondo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e previa verifica in ordine all'assenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione in tema previsti dalla legge.

| Misura | Azioni | Responsabile dell'attuazione | Tempistica di attuazione | Indicatore di monitoraggio | Valori attesi |
|---|---|--|--------------------------|---|---|
| Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati | Richiesta di autorizzazione da indirizzare al CdA | RPCT (redige il format autorizzatorio) | In essere | Format reso disponibile al personale dipendente | Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema |



| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | inerente allo svolgimento di incarichi esterni alla Fondazione in situazione di conflitto di interessi |
| | Verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi | CdA, supportato dal RPCT | Puntuale, ad evento | Verbale del CdA da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi | |

16) Obblighi di pubblicazione e accesso civico (M16)

Relativamente alla trasparenza, intesa quale misura di prevenzione di livello generale, si rinvia alla Sezione II del presente Piano.

6.6.2. Misure specifiche

Il MOG 231 della Fondazione e il processo di integrazione dei sistemi di controllo interno

Ai sensi della Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 *“Il comma 2-bis dell’art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l’adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell’impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L’ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.*

Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa”.

Già nell’ambito della propria Determinazione 8/15, l’A.N.AC. ha precisato che *«la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l’introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l’ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione».*

In relazione a quanto sopra, va evidenziato che la Fondazione, terminata la gestione commissariale speciale che ha impedito un compiuto processo di riorganizzazione, ha ritenuto di dotarsi, anche



quale strumento organizzativo, di un MOG 231 nell'ambito del quale sono compendiate una serie di azioni, procedure e protocolli utili a prevenire non solo la commissione di reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 bensì anche gli specifici rischi corruttivi considerati dalla l. n. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa.

Tali misure si sommano a quelle di livello generale e alle ulteriori misure di livello specifico che saranno adottate in relazione ai processi della Fondazione, secondo il principio di gradualità di cui al P.N.A. 2019 – 2021.

Il sistema preventivo della Fondazione si basa, in altri termini, sulla *sinergica attuazione* delle misure contenute nel Modello 231 e nel presente Piano.

Ebbene, la Fondazione provvede ad assicurare il costante coordinamento tra i controlli facenti capo ai due sistemi (231 e 190) e, dunque, tra il RPCT e l'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo ai flussi informativi e alle eventuali azioni strategiche da assumere in via condivisa.

Inoltre, la Fondazione - in occasione dell'aggiornamento periodico del presente PTPCT - procederà ad ottimizzare le prescrizioni contenute nel Modello 231 in materia di prevenzione dei reati contro la P.A. con le misure contenute nel PTPCT medesimo, sempre nell'ottica di fare in modo che le attività del RPCT siano espletate in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Si riportano a seguire le procedure di cui al MOG 231, in corso di finalizzazione, che costituiscono misure di prevenzione di livello specifico:

- **Procedura 1** – *Gestione dei rapporti con l'OdV*
- **Procedura 2** – *Gestione dei flussi finanziari*
- **Procedura 3** – *Affidamenti lavori, servizi e forniture*
- **Procedura 4** – *Gestione contabile, societaria e fiscale*
- **Procedura 5** – *Gestione della proprietà intellettuale*
- **Procedura 6** – *Gestione delle monete, banconote e valori bollati*
- **Procedura 7** – *Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i privati*
- **Procedura 8** – *Gestione della salute e sicurezza sul lavoro*
- **Procedura 9** – *Gestione delle attività informatiche*
- **Procedura 10** – *Gestione dei rapporti consulenziali*
- **Procedura 11** – *Gestione della tutela ambientale*
- **Procedura 12** – *Gestione delle attività della Fondazione*
- **Procedura 13** – *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane*



SEZIONE II | *Trasparenza*

7. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

7.1. Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa

La legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La trasparenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

In merito, l’art. 11, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come novellato dall’art. 24-*bis* del D.l. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, ha esteso la disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche *“limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle Fondazione e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Come anticipato sopra, la disciplina in materia di trasparenza è stata recentemente innovata ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (cd. “Decreto Trasparenza”). Il Decreto ha ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell’ordinamento giuridico nazionale ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora *“intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire***



forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

7.2. Principi e linee direttrici della Fondazione

La Fondazione condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Fondazione assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione “Fondazione Trasparente” - nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. n. 33/2013, e segnatamente:

- la tempestiva, esaustiva e corretta pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale, anche sotto il profilo del formato da utilizzare e delle disposizioni in merito al riutilizzo;
- la piena accessibilità ai dati aziendali nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- il costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi.

7.3. La Sezione del sito istituzionale “Fondazione Trasparente”

La sezione “Fondazione Trasparente” del sito istituzionale è in continuo aggiornamento, ed è attualmente oggetto di interventi di implementazione al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione A.N.AC. n. 1310/2016.

La Fondazione ha istituito una apposita sezione, sul proprio sito *web*, denominata “Fondazione Trasparente”, che dovrà essere articolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla Determinazione n. 1310/2016, nei limiti di concreta applicazione.

7.4. Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza

Nell'**Allegato 2** al presente PTPCT sono indicati i soggetti sui quali gravano gli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatori agli effetti della citata Determinazione A.N.AC. n. 1310/2016.



Il personale afferente ai vari Uffici, ciascuno per la propria area di competenza, supporta i Responsabili relativamente:

- 1) alla raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) al trasferimento dei dati;
- 3) all'aggiornamento e monitoraggio dei dati.

7.5. Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa

Si riportano, a seguire, gli obiettivi di trasparenza ultronei rispetto a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento:

- un ampio ed effettivo coinvolgimento degli *stakeholders* interni ed esterni nel processo di elaborazione del PTPCT;
- l'ampliamento del novero dei dati pubblicati (anche attraverso il coinvolgimento e la richiesta del parere degli *stakeholders*), finalizzato a garantire il controllo sociale dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'Ente, nonché dei dati che riguardano la gestione e l'uso delle risorse, i procedimenti, le attività dei singoli uffici, la *performance*, i servizi e i costi a essi imputati etc.;
- una maggiore attenzione all'usabilità dei dati pubblicati (pubblicazione in formato di tipo aperto secondo le indicazioni di Agid);
- un'attenta gestione delle specifiche responsabilità riconosciute ai Responsabili delle Strutture della Fondazione;
- la rilevazione, mediante appositi strumenti, del livello di soddisfazione degli utenti in merito alla sezione "Fondazione trasparente" del portale istituzionale della Fondazione;

7.6. Accesso civico

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, per la Fondazione, la Deliberazione A.N.AC. 1309/2016), la Fondazione si dota di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del surrichiamato Decreto Trasparenza.

Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) della Fondazione é disciplinato apposito Regolamento.



La finalità del Regolamento è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico, indicando:

- 1) i soggetti cui è consentito presentare l'istanza;
- 2) l'oggetto, i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza, anche in relazione al dato/informazione/documento richiesto;
- 3) gli organi deputati a ricevere l'istanza;
- 4) le modalità di gestione dell'istanza e alla trasmissione dell'istanza medesima ai soggetti che sono in possesso del dato/informazione/documento richiesto;
- 5) le responsabilità dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di gestione dell'istanza;
- 6) la tenuta del registro degli accessi;

Le istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, possono essere trasmesse indifferentemente tramite mail o posta tradizionale:

- se riguardanti documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, al RPCT;
- se riguardanti documenti o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, al RAC della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9-*bis*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il titolare del potere sostitutivo è il Presidente della Fondazione.

Ai fini della formulazione delle istanze di accesso civico ovvero della istanza di riesame del RPCT è possibile utilizzare i *format* reperibili sul sito della Fondazione, Sezione "Fondazione Trasparente", "Accesso Civico".

7.7. Formazione, informazione e Giornata della Trasparenza

La Fondazione, per il tramite del RPCT, assicura adeguati percorsi formativi in materia di trasparenza amministrativa, la trasmissione di note informative in tema di obblighi di pubblicazione e/o all'accesso civico, semplice e generalizzato, e programma, con cadenza periodica, una Giornata della Trasparenza o, in alternativa, momenti istituzionali nell'ambito del quale rappresenta il livello di implementazione dei sistemi di controllo interno dell'Ente e le misure concretamente adottate per la trasparenza.



DISPOSIZIONI FINALI

8. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione, da parte dei dipendenti ovvero di altri soggetti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012. Si applica, in ogni caso, il C.C.N.L. di riferimento, cui si rinvia.

9. MONITORAGGIO DEL PTPCT

9.1. Monitoraggio e aggiornamento del Piano

Come previsto nell'ambito del P.N.A. gli enti sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

I medesimi Enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/13, come declinati dalla citata Deliberazione A.N.AC. n. 1310/2016.

Nell'ambito della Fondazione, il RPCT provvede al monitoraggio periodico (e, comunque, semestrale) sullo stato di attuazione delle misure programmate nel presente Piano e alla verifica, puntuale, delle pubblicazioni sulla Sezione Fondazione Trasparente, secondo le tempistiche indicate nell'Allegato 2 al presente PTPCT.

9.1.1. Metodologia sottostante al monitoraggio

Il RPCT procederà alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le seguenti tre azioni complementari:

- a) raccolta d'informazioni;
- b) verifiche e controlli, anche documentali, presso le strutture organizzative;
- c) funzione di audit.

In particolare:

- 1) Raccolta di informazioni: il RPCT raccoglierà informazioni da parte dei Responsabili di Servizio secondo modalità:



- *sincrona*: con cadenza almeno semestrale sarà chiesto al Responsabile di Servizio un report sul rispetto dei tempi e della correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza;
- *asincrona*: al verificarsi di ogni fenomeno di cui il Responsabile di Servizio ritenga opportuno informare il Responsabile del Piano.

2) Verifiche e controlli presso le strutture organizzative: Il RPCT procederà, anche con l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ad espletare verifiche i Servizi dell’Ente al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte del Servizio sottoposto a verifica relativamente ad un campione rappresentativo di processi (intesi come catene di macro attività che coinvolgono una o più unità organizzative), in corso o conclusi.

3) Audit: la Fondazione, anche per il tramite del RPCT, potrà avviare un *piano di internal audit* che, nell’ambito delle attività previste per tale funzione (tra cui la definizione delle linee d’indirizzo del Sistema di Controllo Interno all’Ente), integrerà azioni sinergiche anche a valere sul monitoraggio e controllo in tema di prevenzione della corruzione.

9.1.2. Esiti del monitoraggio 2020

In relazione all’anno 2020, il monitoraggio del Piano ha riguardato tanto l’attuazione delle misure di livello generale quanto di livello specifico, ed è stato curato mediante incontri periodici e scambi di informazione oltre che a mezzo di verifiche puntuali del RPCT.

Nel corso del 2021 saranno ottimizzati, secondo il principio di gradualità, appositi strumenti di verifica e rendicontazione, curati dal RPCT, nel confronto con i diversi Apicali di Funzione, come a seguire riportati:

(a) Monitoraggio misure di livello generale:

| MISURA | STATO DI ATTUAZIONE | | | INDICATORE DI MONITORAGGIO | SOSTENIBILITA' ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DELLA MISURA | CRITICITA' DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | GIUDIZIO SINTETICO IN ORDINE ALLA EFFICACIA DELLA MISURA | LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA, DA PARTE DEL PERSONALE, IN ORDINE ALLA VIGENZA DELLA MISURA PRESSO LA SOCIETA' | | | OSSERVAZIONI E/O NOTE IN MERITO AD EVENTUALI AZIONI DA ASSUMERE | | | |
|--------|---------------------|-----------|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------|--|---|-------|-------|--|
| | In essere | di attesa | teme di attuazione | Strumento di monitoraggio indicato nel PPTCT | pienamente sostenibile | non pienamente sostenibile | tempestiva per la relazione della misura | efficace | non pienamente efficace | tempestiva per la relazione della misura | alta | media | bassa | Indicazione delle azioni di miglioramento da assumere e la relativa tempistica |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(b) Monitoraggio misure di livello specifico:



| PROCESSI | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO PREVISTE | STATO DI ATTUAZIONE | | INDICATORE DI MONITORAGGIO | SOSTENIBILITÀ ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DELLA MISURA | CRITICITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA | GIUDIZIO SINTETICO IN OSSERVAZIONE ALLA EFFICACIA DELLA MISURA | LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA, DA PARTE DEL PERSONALE, IN OSSERVAZIONE ALLA VIGENZA DELLA MISURA PRESSO LA SOCIETÀ | OSSERVAZIONI ED NOTE IN MERITO A D'EVENTUALI AZIONI DA ASSUMERE | | | | | |
|----------|---|---------------------|------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|----------|-------------------------|--|------|-------|
| | | in essere | da attuare | Norme di attuazione | Strumento di monitoraggio indicato nel RPCT | prevedibile sostenibile | non prevedibile sostenibile | tempestiva per la revisione della misura | Da verificare ed essere criticata/ migliorata in base all'attuazione e alla misura | efficace | non pienamente efficace | tempestiva per la revisione della misura | alta | media |

Il RPCT, avuto riguardo alle dimensioni della Società e al numero di personale, verifica puntualmente la coerenza di quanto riportato nelle schede di monitoraggio.

In base al monitoraggio espletato, possono qui sintetizzarsi i principali e prioritari dati:

- Non si sono verificati eventi corruttivi o episodi di "maladministration" e non risultano procedimenti disciplinari
- Sono in corso di finalizzazione Regolamenti / Procedure / Protocolli in tema di responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001
- Non sono pervenute segnalazioni *whistleblowing*
- Non si registrano violazioni del D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità di incarichi e cariche)
- Si riscontrano taluni margini di miglioramento per la gestione della Sezione "Fondazione Trasparente" (Obblighi di pubblicazione)
- Si è puntualmente svolta la formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza (livello generale e specifico). Ottima partecipazione e livello di apprendimento.
- Non sono pervenute istanze di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013)
- Il Codice Etico, come recentemente deliberato, è allineato ai dettami della l. 190/2012. Non risultano violazioni.

9.1.2. Flussi informativi ulteriori

Il sistema di monitoraggio si completa mediante i seguenti flussi informativi:

| Soggetto coinvolto | Flusso informativo |
|------------------------------|---|
| Consiglio di Amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: relazione semestrale sull'attività effettuata e relazione annuale sullo stato di attuazione della Sezione e delle iniziative intraprese ▪ Verso RPCT: comunicazione al RPCT sull'assetto organizzativo societario e su tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale |



| | |
|--|--|
| ODV | <ul style="list-style-type: none">▪ Da RPCT: dati inerenti alle violazioni del Piano riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi 231 (ad evento)▪ Verso RPCT: dati inerenti alle violazioni del MOG 231 riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento) |
| Servizio HR | <ul style="list-style-type: none">▪ Verso RPCT: ai fini della redazione della relazione annuale ex art. 1, co. 14, l. n. 190/2012 (dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno |
| Area Legale | <ul style="list-style-type: none">▪ Verso RPCT: (dati quantitativi e qualitativi dei contenziosi promossi da e contro la Fondazione aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva / danno erariale), da eseguire entro il 15 novembre di ogni anno |
| Dirigenti e Responsabili di Servizio | <ul style="list-style-type: none">▪ Da RPCT: circolari e linee guida sull'attuazione della Sezione;▪ Verso RPCT: necessità di introduzione di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio reato, informativa sulle attività gestite e che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a specifiche richieste di informazioni |
| Enti pubblici e autorità di vigilanza | <ul style="list-style-type: none">▪ Da RPCT: risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dai diversi Enti pubblici / Autorità di vigilanza |
| Cittadini | <ul style="list-style-type: none">▪ Verso RPCT: i cittadini, utilizzando il <i>form</i> disponibile sul sito istituzionale della Fondazione o l'indirizzo <i>e-mail</i> del RPCT indicato sul sito medesimo, possono segnalare eventuali fatti corruttivi ovvero ulteriori forme di illecito che coinvolgono dipendenti della Fondazione o soggetti che intrattengono rapporti con la Fondazione medesima |

9.1.4 Comunicazione

La Fondazione, per il tramite del RPCT, si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni che svolgono la vigilanza nei confronti dell'Ente:

- ogni modifica e/o aggiornamento del presente Piano;
- ove richiesti, gli esiti delle attività di *audit* e monitoraggio;
- ove richiesti, la rendicontazione delle situazioni di illecito che si verificano nell'ambito della Fondazione.

10. AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEL PTPCT



10.1. Aggiornamento del PTPCT

La Fondazione provvederà all'aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il **31 gennaio di ogni anno**, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.AC.;
 - disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Fondazione;
 - nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
 - se necessario, aggiornamento del MOG 231, adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - adozione di nuovi regolamenti ovvero nuove procedure.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte dal Consiglio di Amministrazione,

10.2. Approvazione del Piano

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato proposto dal RPCT ed adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Piano è diffuso verso tutto il personale e pubblicato sulla Sezione "Fondazione Trasparente" del sito istituzionale della Fondazione, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI

Allegato 1 | *Gestione del rischio*

Allegato 2 | *Obblighi di pubblicazione*